



CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

PROVINCIA DI ROMA

SEGRETERIA

Protocollo N° 11020

Ordinanza N° 43

PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE, URGENTE E CONTINUA PER FAR FRONTE ALL' EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DA PRESENZA DI ARSENICO E FLORURO NELLE ACQUE, OLTRE I LIMITI POSTI DAL DLGS 31/20010 AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DEL TUEL

IL SINDACO

Premesso che:

- 1) in data 18 dicembre 2012 prot. n. 805/CE giungeva al Comune lettera a mezzo fax a firma "Soggetto Attuatore e del Commissario Delegato per il superamento Emergenza Arsenico" con intimazione a provvedere alla presentazione di un piano emergenziale dal 1 gennaio 2013 da finanziare con risorse economiche a carico dei singoli comuni;
- 2) dal 01/01/2013 non è più possibile usufruire della deroga a 20 µg/l per il parametro arsenico e a 2,5 mg/l per il parametro fluoruro;
□
- 3) i limiti imposti dal D.Lgs 31/2001 sono 10 µg/l per il parametro arsenico e 15 mg/l per il parametro fluoruro;
- 4) i numerosi accertamenti condotti dalla competente Azienda USL Roma F hanno evidenziato, in relazione alla situazione sopra richiamata, il superamento dei parametri sopra – citati nelle acque degli Acquedotti serviti dai pozzi in località Biadaro e Ponton dell'Elce;
- 5) che in data 28 dicembre 2012 il Consiglio Comunale di Anguillara Sabazia ha approvato una mozione urgente nel cui dispositivo viene dato mandato all'Amministrazione comunale di provvedere in tempi rapidi alla individuazione della soluzione al problema
- 6) che con atto di Giunta Comunale n. 10 del 24/1/2013 è stata approvata la relazione tecnica preliminare ed il quadro economico per la realizzazione di due impianti di dearsenificazione per gli acquedotti di Ponton dell'Elce e Colle Biadaro;
- 7) è stata recentemente espletata la gara per l'acquisto, l'installazione e la conduzione di due impianti volti alla risoluzione del problema per gli acquedotti del Biadaro e di Ponton dell'Elce;
- 8) con Determinazione Dirigenziale n. 211 del 18/2/2013 la suddetta gara non è stata aggiudicata;
- 9) persistono su tutto il territorio di Anguillara Sabazia le ordinanze di non potabilità dell'acqua destinata al consumo umano a causa del superamento dei valori di arsenico e fluoruro (quest'ultimo per il solo acquedotto di Ponton dell'Elce);
- 10) è necessario espletare una nuova ulteriore gara per la definitiva soluzione del problema dell'arsenico e del fluoruro;
- 11) nelle more dell'espletamento della gara di cui sopra, urge individuare una soluzione temporanea e rapida volta al ripristino delle condizioni di potabilità dell'acqua;

12) con propria direttiva del 29/03/2013 il Sindaco ha dato mandato al Responsabile Area LL.PP., Arch. Franco Lorenzetti, in sostituzione dell'assente Arch. Villelma Carucci, di predisporre una rapida istruttoria attraverso un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di una soluzione tecnica temporanea, urgente e provvisoria;

13) il Responsabile Arch. Lorenzetti pubblicava all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune un Avviso pubblico per indagine di mercato per la fornitura di impianti provvisori per la dearsenificazione delle acque;

14) a seguito della pubblicazione di tale avviso sono pervenute, nei termini previsti, n. 2 offerte, Soc. Intertekna s.r.l. e Gruppo Zilio s.p.a., come da verbale del 19/04/2013 agli atti del Comune;

15) in data 16/04/2013 il Sindaco richiedeva al Cnr l'indicazione di un tecnico disponibile, a titolo non oneroso, quale supporto all'attività istruttoria dell'ufficio;

16) che il C.N.R. – Istituto di Ricerca sulle Acque, tempestivamente e in considerazione dell'urgenza comunicava la disponibilità del Dott. Dario Marani;

17) il capo area LL.PP. Arch. Franco Lorenzetti, avvalendosi del supporto tecnico del Dott. Dario Marani, in data 24/04/2013 ha concluso l'istruttoria tecnica, come da verbali del 22/04/2013 e 24/04/2013 agli atti del Comune, proponendo, in considerazione della tempistica dell'installazione (20 gg per Zilio contro i 40 gg. per Intertekna) e il costo mensile di gestione (36.000 € richiesti da Zilio di fronte ai 38.800 richiesti da Intertekna), come migliore offerta quella proposta dal Gruppo Zilio;

Visto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile, urgente al fine di prevenire pericoli alla salute pubblica;

- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in ragione della situazione di emergenza arsenico e fluoro non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

- che l'erogazione dell'acqua rientra nei servizi di preminente interesse pubblico ed essenziale ai fini della tutela dell'igiene e salute pubblica e che quindi deve esserne assicurata la disponibilità alla cittadinanza.

Tenuto conto:

- che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto alla generalità della cittadinanza, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Vista la proposta di Ordinanza del Responsabile area LL.PP. Arch Franco Lorenzetti del 24/04/2013

ORDINA

- al Gruppo Zilio s.p.a. con sede in Via Ferrarin n. 71 36022 Cassola (Vicenza), la fornitura di due impianti provvisori di potabilizzazione presso i pozzi degli Acquedotti delle località Biadaro e Ponton dell'Elce, secondo le modalità e l'importo specificati nell'offerta pervenuta il 16/04/2013 prot. n. 1038, ovvero entro 20 gg. dalla ricezione del fax della presente ordinanza e al costo mensile di 36.000 €;
- al Responsabile area LL.PP l'adozione di tutti gli atti gestionali;
- al Responsabile area Economico- finanziaria l'assunzione del relativo impegno di spesa entro i termini previsti dall'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000;

INFORMA INOLTRE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

E DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia trasmessa senza indugio al Gruppo Zilio s.p.a. via fax;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- d) al Corpo di Polizia Locale;
- e) sia notificata a mezzo di raccomandata all'Azienda Sanitaria Locale;
- f) sia comunicata al Prefetto di Roma;

Anguillara Sabazia li 24/04/2013



IL SINDACO

Avv. Francesco Pizzome